

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1969

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLASANTO, D'AMBROSIO, SCALIA, GITTI, DRIUSSI, PAVAN, CAVALLARI
NERINO, NAPOLITANO FRANCESCO, PAGLIUCA, TITOMANLIO VITTORIA,
ZANIBELLI, RICCIO STEFANO, CALVI, JERVOLINO ANGELO RAFFAELE,
ELKAN, BIASUTTI, DELLI CASTELLI FILOMENA, RUBINO**

Annunziata il 17 dicembre 1955

**Abolizione dell'obbligo di ammasso
ed incremento della coltivazione della canapa**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Italia, povera di fibre tessili, rischia di vedere quasi distrutta la canapa, che solo per la coltivazione e le trasformazioni industriali, senza tener conto dell'attività commerciale, dà vita ad oltre 250.000 famiglie. In più ha alimentato ed alimenta, sebbene in misura ridotta, negli ultimi anni, una notevole corrente di esportazione.

La cultura e la lavorazione industriale di questa fibra interessa poche province ad altissimo addensamento demografico, ad alta percentuale di disoccupati come Ferrara, Rovigo, Modena e Bologna, nel nord, e Napoli e Caserta nel sud. In quest'ultime la situazione si presenta più grave, sia per la maggiore spaventosa densità di popolazione, sia perché la crisi industriale rischia di affamare un grosso centro (Frattamaggiore), che da moltissimi anni, anche per la sua rete di artigiani, industriali e commercianti, trae vita principalmente dalla coltivazione, dalla lavorazione e dal commercio della canapa.

La produzione del greggio, negli ultimi quindici anni, è scesa da circa 1.200.000 a meno di 300.000 quintali, perché è andata diventando, man mano, sempre scarsamente

remunerativa per i coltivatori. E si noti che tale produzione è dovuta per il 90 per cento del territorio nazionale, e molto più per la Campania, a piccoli affittuari coltivatori diretti che, frequentemente, hanno mantenuto questa coltivazione fino al limite necessario per pagare gli estagii commisurati a determinate quantità di canapa in natura.

Senza quest'ultima circostanza, la produzione avrebbe toccato limiti molto più bassi.

Corrispondentemente è diminuita la superficie coltivata e la mano d'opera impiegata.

Per l'annata in corso si potrebbe ottenere un prezzo remunerativo se, oltre l'anticipo di lire 26.000 a quintale si corrispondesse ancora un trenta per cento per raggiungere con lire 33.800 (trentatremilaottocento) il costo dell'intero ciclo lavorativo che varia da lire 32.000 a lire 35.000 per quintale considerando la solita base del III Corpo emiliano.

Con prezzi remunerativi la produzione potrebbe raggiungere almeno i 600.000 o 700.000 quintali. Di questi circa metà potrebbero soddisfare il fabbisogno delle industrie nazionali. Il rimanente dovrebbe alimentare l'esportazione con prodotti greggi e semi-lavorati, puntando molto sulla concorrenza qualita-

tiva, specialmente con la fibra delle province di Napoli e Caserta che hanno pregi rari se non unici al mondo.

Per valutare il danno economico e sociale derivante al Paese da questa situazione, si pensi che, ammesso, per ipotesi orientativa, fermo a 350.000 quintali il consumo interno, il rimanente prodotto esportabile, greggio e semi-lavorato, sarebbe di quintali 350.000 che, al prezzo medio di lire 40.000 importerebbe miliardi 14. E ciò indipendentemente dall'esportazione dei prodotti industriali finiti assommanti, per loro conto, ad un altro buon numero di miliardi.

L'industria nazionale della canapa ha un potenziale di assorbimento superiore ai suddetti 350.000 quintali, indipendentemente dall'artigianato, operante specialmente nel campo della pettinatura e quindi dello apprestamento di semi-lavorati vendibili particolarmente all'estero. Industriali ed artigiani, a lavoro normale impiegano circa 65.000 operai d'ambo i sessi.

Nel campo agricolo va pure considerato che per la cultura della canapa, fino al conferimento all'ammasso, s'impiegano circa 165 giornate uomo per ettaro

Per le culture che hanno sostituite quest'ultima ne occorrono, invece, 85 per le bietole da zucchero e circa 65 per il frumento ed il mais. Si noti che le bietole raccogliendosi in agosto-settembre, non consentono, come la canapa che occupa il terreno da marzo a giugno-luglio, altre culture intercalate che, come i fagioli, il mais, le patate, ecc., impiegano ancora da 45 a 65 (con una media di almeno 50) giornate uomo per ettaro e sono seguiti da erbai invernali utilizzati per sovescio, pel bestiame, ed anche per alimento umano. Nella provincia di Napoli ed in buona parte in quella di Caserta, ove questa cultura è associata a filari di viti sorrette da pioppi e portate a drappaggi di tre o quattro metri, si deve considerare anche il lavoro occorrente per la cultura delle viti e dei pioppi.

Gli erbai invernali sono costituiti prevalentemente da rape utilizzate anche come commestibili.

Il taglio e la confezione a fascetti delle parti tenere e delle cimette, di queste rape, ed il loro trasporto ai mercati di consumo, fa impiegare almeno altre 15 giornate uomo per ettaro.

Riepilogando la mano d'opera occorrente per la canapa, la cultura intercalata, le viti, l'erbaio invernale risulta di almeno 240 gior-

nate uomo per ettaro, nella provincia di Napoli.

Fermandoci al paragone canapa e bietole, e trascurando gli elementi comuni come l'erbaio invernale, le viti, ecc., risulta che la prima con l'occorrente per il secondo raccolto richiede almeno 130 giornate per ettaro in più della seconda.

In quest'anno sembra che la produzione si aggirerà su 250 o 300.000 quintali. Ammesso il caso più favorevole e la produzione media di quintali 10,5 per ettaro, la superficie coltivata risulterebbe di circa 28.500 ettari e quindi di 86.500, 25.251 e 66.700 ettari in meno, rispetto a quella necessaria per produrre il massimo di 1.200 quintali, rispetto alla superficie di ettari 53.861 del 1952-53 ed a quella da coltivare per produrre la quantità di 700.000 quintali ritenuta più confacente in relazione alle attuali possibilità di assorbimento del mercato interno ed estero.

In conseguenza, la mano d'opera impiegata in meno quest'anno rispetto a ciascuno dei tre casi ultimamente considerati sarebbe rispettivamente di 11.245.000, 3.282.000 e 8.281.000 giornate uomo, con un minor reddito di puro lavoro agricolo, ammesso una mercede minima di lire 1.500, compresi gli oneri riflessi, rispettivamente di milioni 16.867,5, 4.926 e 12.421,5.

Quest'anno l'industria nazionale minaccia di chiudere diversi stabilimenti. È però facile prevedere una diminuzione di occupazione stabile di almeno 20.000 unità con conseguente diminuzione di altri 14 o 15 miliardi del monte salari.

A tanto si aggiungono i valori del minor prodotto lordo vendibile, i mancati utili agrari industriali e commerciali, il monte salari delle attività terziarie collegate a queste attività primarie e secondarie; si consideri il concentramento di tutti questi mali in poche province, e si potrà comprendere la grave crisi che attraversano certe zone del nostro paese.

Questa situazione investe l'agricoltura, l'industria ed il commercio, interno ed estero, della materia prima, dei semi lavorati e dei manufatti.

La crisi dipende dall'andamento dei mercati, dalla concorrenza estera, dall'affermarsi di altre fibre tessili vegetali ed artificiali; ma secondo l'opinione corrente, è stata aggravata dal regime dell'ammasso obbligatorio e dalla non confacente gestione dell'ammasso stesso.

Da molta gente semplice ed in buona fede, la crisi è imputabile solo all'ammasso obbligatorio ed al Consorzio che non ha saputo né riconquistare, né conservare i mercati esteri.

Responsabile di tutto è poi ritenuto lo Stato, anzi il Governo che costringe a vincoli dannosi.

Da questa responsabilità coltivatori ed industriali arguiscono che occorrono provvidenze atte a coprire i *deficit* di produzione e di trasformazione. E tutti sarebbero d'accordo se potessero largamente rifarsi con sussidi o sovvenzioni statali.

È opportuno avviarsi su questa strada, molto comoda per coloro che volessero mungere comodamente la vacca statale senza correre rischio e senza neppure preoccuparsi di migliorare la situazione?

Non sarebbe meglio ridare a tutti possibilità di iniziativa, libertà effettiva di scelta del miglior modo di tutelare i propri interessi, di affrontare rischi e ricavarne utili?

E ciò specialmente se si opera secondo linee che proteggono i più deboli dall'eventuale speculazione dei più forti?

Prima di rispondere esaminiamo brevemente i precedenti legislativi in materia.

Fino a tutto il 1935 l'attività di questo settore s'era sviluppata con sufficiente prosperità senza vincoli speciali.

Il regime vincolista incominciò col regio decreto 2 gennaio 1936, n. 85, il quale, ritenuta la « necessità urgente ed assoluta di disciplinare la produzione e l'utilizzazione della canapa », disponeva la denuncia obbligatoria delle superfici coltivate e del prodotto, la fissazione del prezzo nell'ambito corporativo fra le organizzazioni interessate ed in mancanza da parte del Ministero dell'agricoltura e foreste, di concerto con quello delle corporazioni.

Disponeva pure la denuncia dei contratti di vendita sul mercato nazionale ed un regime di licenze per il prodotto esportato. La stessa legge, all'articolo 7, prevedeva la possibilità di requisizione totale o parziale della canapa, con semplice decreto ministeriale.

Un mese dopo, con decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 279, si vietava « ogni vendita di canapa grezza, semilavorata e stoppa, tanto all'interno che all'estero, se non a mezzo della Federcanapa ». Questa ultima norma legò i coltivatori di canapa alle esigenze della politica e delle organizzazioni fasciste.

Ma non basta. Col regio decreto 8 novembre 1936, n. 1955, si affidava, più tassativamente, alla Federcanapa « il compito di

coordinare, vigilare con la unità di direttive e di organizzazione, la produzione ed il mercato della canapa prodotta nel Regno ».

Successivamente, col regio decreto 17 agosto 1941, n. 969 si istituiva, « Il monopolio del commercio di esportazione della canapa greggia e pettinata » da esercitarsi dall'Ente nazionale esportazione canapa appositamente costituito.

Allo stesso Ente si affidava (articolo 2) anche « il controllo sulle esportazioni di tutti i manufatti e di qualsiasi prodotto di canapa ».

Così furono completamente vincolati i cicli agricoli ed industriali di questa fibra. Questi vincoli trovano una spiegazione, se non una giustificazione, nello stato di guerra e nell'importanza bellica della canapa e dei suoi manufatti.

Caduto il fascismo, liberato quasi interamente il Centro-Sud, col decreto-legge luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 237, le precedenti disposizioni venivano praticamente abolite col dichiarare decaduto l'ordinamento corporativo. Ma per la canapa, della quale gli alleati si occuparono sin dal loro ingresso in Napoli al principio dell'ottobre 1943, per ovvie esigenze belliche, si sanò l'abolizione generale e, col successivo decreto-legge luogotenenziale del 17 settembre 1944, n. 213, furono ribadite tutte le norme vincolistiche creando il « Consorzio nazionale canapa », « allo scopo di provvedere alla tutela economica, disciplina e miglioramento della produzione della canapa e delle altre fibre vegetali, nonché alle attività industriali e commerciali che vi sono connesse ».

Il persistente stato di guerra, e solo questo, giustificava ancora il mantenimento del regime vincolistico, tanto che dopo la fine delle ostilità il primo Commissario dell'Ente, il compianto avvocato Guido Rodinò, consigliò l'abolizione di ogni vincolo e la liquidazione del suddetto Consorzio.

Così non fu. Si disse che l'ammasso obbligatorio bisognava mantenerlo per il bene dei contadini; ma in effetti si conservò per ben altri interessi.

Per le vive proteste degli industriali del nord, dopo l'unificazione furono, di fatto più che di diritto, sbloccate le lavorazioni e le vendite dei manufatti all'interno ed all'estero; ma rimase ancora obbligatorio l'ammasso e il commercio della materia prima, a prezzi d'imperio.

Si sottrassero ai produttori, e solo a questi, i benefici delle emergenze del dopoguerra.

E tante volte questi furono pagati con molto ritardo e con moneta di valore minore rispetto a quello che aveva all'atto della consegna del prodotto.

Si venne così a creare uno stato di fatto iniquo. I produttori di canapa, per la stragrande maggioranza piccoli coltivatori diretti, sottostavano a un prezzo d'imperio fortemente calmierato mentre gli industriali vendevano liberamente e, tra l'altro profittavano anche della successiva svalutazione della moneta per impinguarsi maggiormente.

Gli stessi commercianti all'ingrosso ci facevano buoni guadagni. Trasformandosi in mediatori e piazzisti della canapa erano compensati dal Consorzio col 3 per cento dell'importo degli affari conclusi.

Aggiungendo a questa una costosa e non certo lodevole amministrazione, almeno negli anni passati, ci si rende conto della impopolarità che colpisce il Consorzio nazionale canapa ed il regime di ammasso obbligatorio, ammasso, che, del resto, non viene osservato da molti e che dà vita ad una prosperante borsa nera di questo prodotto, nonostante l'inasprimento delle penalità.

Tale ultimo fenomeno, da solo, basterebbe a giustificare questa proposta di legge.

L'attuale regime vincolistico è sostenuto tanto da determinate correnti politiche in nome dei principi di statizzazione di tutta la economia, quanto dai notevoli interessi che una situazione del genere non poteva non suscitare e coalizzare. È avversata da fortissime correnti di opinione pubblica e di stampa.

I piccoli coltivatori lamentano danni nei pesi e nella valutazione delle qualità che consegnano all'ammasso e, non a torto si ritengono insoddisfatti dell'andamento delle cose.

La legislazione si chiude col decreto del Presidente della Repubblica n. 842 del 17 novembre 1953 che praticamente ribadisce la situazione preesistente.

L'innovazione più importante è data dalla istituzione di uffici regionali a Bologna e a Napoli, quali gestori dei beni del Consorzio esistenti rispettivamente in Emilia e nella Campania.

Quest'ultimo decreto ha deluso le aspettative delle popolazioni della Campania che, da una certa autonoma gestione dei loro ammassi di fibra pregiatissima, si attendevano vantaggi.

In base ai precedenti esposti, sembra logico dedurre:

a) che la cultura e la lavorazione della canapa hanno per il nostro Paese notevole importanza economica e sociale;

b) che detta cultura, come l'industria e il commercio connessi, prosperarono fino a tutto il 1935, in regime di libera concorrenza, affermandosi anche sul piano internazionale per usi nei quali, ancora oggi, la canapa si ritiene non sostituibile da altre fibre vegetali ed artificiali;

c) che l'ammasso obbligatorio fu stabilito dal governo fascista nell'ambito di una economia autarchia e tesa verso esigenze belliche, mortificando anche il progresso industriale che, oggi, specialmente nel Sud, si presenta con macchinari antiquati e sistemi di lavorazioni costosi, arretrati e non confacenti alle attuali esigenze del mercato interno ed estero;

d) che, dopo il fascismo, l'ammasso fu ancora mantenuto per esigenze belliche e che, cessate queste, il regime vincolistico fu utile non ai coltivatori, ma agli industriali che acquistavano a prezzi d'importo e vendevano liberamente a prezzi di mercato;

e) che, l'ammasso non fu stabilito per difendere gli agricoltori, e che non ha servito questi e tanto meno i piccoli coltivatori e che, allo stato, può ritenersi almeno concausa della crisi che si attraversa.

Per questi motivi, si ritiene consigliabile abolire l'ammasso obbligatorio della canapa.

Un evento del genere è previsto dall'articolo 2 del citato decreto presidenziale n. 842 del 17 novembre 1953.

Con ciò non s'intende sopprimere il Consorzio nazionale canapa che può e deve divenire solo « strumento di difesa dei produttori », dei produttori che intendono farsi difendere e specialmente dei piccoli coltivatori.

Per la potenzialità dei propri mezzi, il Consorzio potrebbe, anche in regime di libero commercio, se ben diretto, mantenere una situazione di grande preminenza, « promuovere il miglioramento e la tutela economica della canapa » ed assolvere anche ai compiti che gli si affiderebbero, se questo progetto di legge fosse approvato dal Parlamento.

Lo Stato medesimo può servirsi del Consorzio nazionale canapa per la necessaria difesa di questa fibra, e per lo sviluppo di una sua politica canapicola.

L'ammasso obbligatorio non è necessario ai produttori, specialmente piccoli, se questi sono praticamente messi in grado di vendere come e quando credono.

Pericoli di sfruttamento e di distorsioni dannose vi sarebbero certamente se i coltivatori dovessero vendere o svendere subito dopo il raccolto, sotto l'imperioso assillo di

realizzi necessari per l'esercizio delle aziende e per le impellenti necessità delle famiglie interessate.

Per meglio evitare inconvenienti del genere necessita azionare largamente il credito agrario di esercizio, anche con anticipi su merci in deposito fiduciario.

E per sostenere la coltivazione ed i coltivatori, per i motivi economici e sociali dianzi esposti, è necessario un ordinato e relativamente modesto intervento dello Stato che dovrebbe caricarsi parte degli interessi sui prestiti con un onere che potrebbe aggirarsi sui 400 milioni annui.

Ma non basta, occorrono altri incentivi per i produttori. E questi incentivi, a simiglianza di quanto si fa per altre culture, possono individuarsi nella fornitura di sementi elette e di concimi minerali a prezzi di grande favore, molto al disotto di quelli correnti, con la differenza a carico dello Stato e con un altro onere di circa 500.000.000.

Complessivamente per concorso negli interessi o nella spesa di sementi e di concimi occorrerebbe un miliardo l'anno da stanziare nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste che ne curerebbe la gestione.

Questo onere è giustificato dalla necessità di risanare un importante settore della vita economica e sociale del nostro Paese.

Ed a risarcimento effettuato, dopo pochi anni sarebbe largamente bilanciato dalle minori spese sociali o dalle maggiori entrate per tasse ed altro, che ne deriverebbero allo Stato medesimo.

Ciò stante possiamo ad una breve illustrazione degli articoli.

L'articolo 1 non ha bisogno di altri chiarimenti.

Con l'articolo 2 si precisa che il Consorzio nazionale canapa, da un lato è facultato ad esercitare liberamente il commercio interno ed estero e, dall'altro, considerato che i suoi

impianti appartengono ai coltivatori-ammassatori, è obbligato a mettere a disposizione i suoi impianti per i depositi di canapa che intendessero liberamente fare i produttori e specialmente i piccoli coltivatori.

L'articolo 3 stabilisce come devono determinarsi i compensi per tali depositi e la facoltà dei depositanti di fare eseguire dal Consorzio selezioni e classificazioni della merce depositata. Il tutto a costi prestabiliti e forfettari per quintale, per chiarezza e per semplificazioni contabili.

L'articolo 4 precisa il criterio della valutazione della canapa ai fini degli estaghi e dei prestiti di cui ai successivi articoli 5 e 6.

Con l'articolo 7 s'intende lasciare la possibilità di ammassi per contingente ove mai lo richiedessero particolari situazioni.

L'articolo 8 stabilisce incentivi mediante concorsi nella spesa delle sementi e dei concimi. Questi incentivi saranno, di massima, pari al 50 per cento della spesa; ma il Ministro potrà variarne la misura nei limiti della disponibilità di bilancio.

Con l'articolo 9 si aboliscono le disposizioni contrastanti e si delega il Governo a raccogliere in testo unico le norme che regolano la coltivazione e le operazioni di credito ed il commercio della canapa.

Con l'articolo 10 infine, si provvede agli stanziamenti necessari.

Con questo progetto di legge non si pensa di risolvere il complesso problema canapicolo in tutti i suoi aspetti.

Dopo questo primo passo è auspicabile una maggiore protezione ad una cultura che offra tanti vantaggi in relazione alla situazione economica e sociale del nostro Paese.

È pure auspicabile che non manchino altri provvedimenti atti ad incrementare tanto l'esportazione che il consumo interno della canapa e dei suoi prodotti industriali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dal 1° luglio 1956 cessa il regime dell'ammasso obbligatorio della canapa, come previsto dal secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 842 del 17 novembre 1953.

ART. 2.

Dalla data dell'articolo precedente il Consorzio nazionale canapa può esercitare il commercio interno ed estero; ma è obbligato a ricevere e conservare la canapa che credessero di affidargli in deposito i produttori, specialmente se piccoli coltivatori diretti. La merce così depositata può essere liberamente venduta, dai proprietari, tanto a detto Consorzio che a terzi.

ART. 3.

I canoni massimi per tali depositi comprensivi delle spese di assicurazioni, di verifica e di ogni altro onere, per merce ricevuta e riconsegnata da o sui mezzi di trasporti esterni, accostati alle porte dei magazzini, sarà fissato ogni anno, dal Ministero dell'agricoltura e foreste, entro il 10 luglio.

I depositanti possono chiedere anche la selezione e la classificazione di tutta o di parte della merce depositata a prezzi che lo stesso Consorzio dovrà stabilire, annualmente, entro il medesimo giorno sopra menzionato.

ART. 4.

Il Ministero dell'agricoltura e foreste entro il giorno 30 dei mesi di luglio, ottobre, gennaio ed aprile stabilirà i prezzi della canapa, validi, per i tre mesi solari successivi, specialmente ai fini dell'articolo seguente. Il prezzo relativo al trimestre novembre-gennaio deve essere stabilito in base alle medie ponderali delle vendite fatte all'interno ed all'estero nei tre mesi precedenti ed è valido ai fini del computo dei canoni di estagli a canapa, in mancanza di patti in contrario.

ART. 5.

A richiesta dei depositanti, il Consorzio nazionale canapa deve fare anticipi fino all'80 per cento del valore calcolato ai prezzi

dell'articolo precedente, per i primi 40 quintali depositati da ciascun produttore.

Su queste anticipazioni sarà corrisposto l'interesse annuo del 5 per cento, senza altro onere all'infuori delle imposte di bollo.

Per la parte di ciascun depositante eccedente i 40 quintali, lo stesso Consorzio potrà fare prestiti in base alle norme che regolano il credito agrario.

ART. 6.

Il credito agrario di esercizio per la produzione della canapa sarà fatto all'interesse del 7 per cento senza altri oneri. Il credito al Consorzio nazionale canapa per le anticipazioni che esso farà in base ai primi due commi dell'articolo precedente sarà fatto all'interesse del 3 per cento.

Le differenze tra i suddetti interessi e quelli bancari correnti saranno a carico dello Stato.

ART. 7.

Il Ministero dell'agricoltura e foreste d'intesa col Ministro dell'industria e commercio può stabilire, fissandone il prezzo in base al costo del prodotto, ammassi di canapa per contingenti; ma solo in particolari emergenze dell'economia nazionale o semplicemente di quella canapicola.

ART. 8.

Il Ministero dell'agricoltura e foreste, tramite gli ispettori agrari, concorrerà ad agevolare la ripresa della canapicoltura, contribuendo con la metà del valore delle sementi elette e dei concimi minerali relativi. E ciò fino alla quantità occorrente per i primi cinque ettari, condotti da ciascun coltivatore.

La misura di questo contributo può essere variata dal Ministro stesso, in relazione agli oneri derivanti dai precedenti articoli 5 e 6 ed allo stanziamento del successivo articolo 10.

ART. 9.

Sono abolite tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge ed in particolare l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1953, n. 842.

Il Consorzio nazionale canapa continua ad espletare tutti gli altri compiti affidatigli da questo ultimo decreto senza alcun monopolio commerciale.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e foreste provvederà a riunire in testo unico e pubblicare tutte le norme che regolano la coltivazione, le operazioni di credito ed il commercio della canapa.

ART. 10.

La spesa derivante dai precedenti articoli 6, 7 e 8 sarà imputata ai capitoli 163 e 167 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste e non potrà superare, complessivamente, un miliardo per ogni anno finanziario.

Eventuali rimanenze attive dovranno riportarsi negli esercizi successivi e spendersi sempre per incentivi al miglioramento qualitativo e quantitativo della produzione della canapa.